



ORDINANZA N. 55 del 21/03/2020

**Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.
Revoca della Misura di Quarantena.**

(Art. 50 del D.Lgs. 267/2000)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 3 dell'8 marzo u.s. recante *"Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"* con la quale è stato previsto che *"I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza"*;

RILEVATO che con nota prot. n. 12719 del 21/03/2020 l'Asp di Vibo Valentia ha proposto l'adozione di apposita ordinanza di quarantena per la [REDACTED] con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di igiene pubblica, territorialmente competente, dell'A.S.P. di Vibo Valentia;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Serra San Bruno n. 25 del 21 marzo 2020. con la quale, in applicazione delle prescrizioni fornite dall'Asp è stata disposta la quarantena obbligatoria, in via cautelativa, per la [REDACTED];

ATTESA la competenza esclusiva dell'ASP di Vibo Valentia sulla sorveglianza attiva delle persone poste in quarantena;

CONSIDERATO che con nota prot. 13501 del 26 marzo 2020 l'ASP di Vibo Valentia – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ha disposto l'interruzione della sorveglianza sanitaria attiva nei confronti della [REDACTED] tenuto anche conto dell'esito negativo del tampone naso faringeo per la ricerca del SARSCOV2, richiedendo la revoca dell'ordinanza di quarantena obbligatoria;

CONSIDERATO altresì che con nota prot. 13657 del 26 marzo 2020 l'ASP di Vibo Valentia – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ha attestato che nel caso di specie:

- È stato eseguito il protocollo per l'accertamento della Covid-19;
- L'esito del referto analitico del tampone naso faringeo per la ricerca del SARSCOV2 è risultato negativo;
- L'operatore sanitario [REDACTED], non presenta sintomi e/o segni di Covid-19;
- la ripresa dell'attività lavorativa da parte dell'operatore sanitario [REDACTED], non comporta rischi per la salute pubblica

VISTO l'art. 7 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 secondo cui *"La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza"*;



VISTO l'art. 3, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che dispone *"I sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali [...]"*

VISTO l'art. 50, D.Lgs. 267/2000

ORDINA

La revoca *ex nunc* dell'Ordinanza 25 del 21 marzo 2020 con la quale è stata disposta la quarantena obbligatoria per la Sig.ra [REDACTED] presso il proprio domicilio sito in Serra San Bruno in [REDACTED]

DISPONE

- Di notificare la presente Ordinanza:
 - al soggetto destinatario, nonché
 - alla Polizia Locale,
 - alla Azienda Sanitaria provinciale di Vibo Valentia,
 - al Commissariato di P.S.
 - al Comando Compagnia Carabinieri, ciascuno per i profili di competenza
- che la presenta Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

Per l'osservanza e per la corretta applicazione la trasmissione del presente decreto e del provvedimento dell'Asp a:

- Prefettura di Vibo Valentia, Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, alla Polizia Locale sede, al Commissariato di P.S. di Serra San Bruno, al Comando Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno.

AVVERTE CHE

- Il presente provvedimento ha effetto immediato

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Salvatore GUERRA



Firmato digitalmente da:
SALVATORE GUERRA

Ministero dell'Interno/97420690584

Firmato il 26/03/2020 18:52

Seriale Certificato: 7562

Valido dal 18/10/2018 al 18/10/2021

TI Trust Technologies per il Ministero
dell'Interno CA